



Al Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, il quale dispone che *“per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze firmato rispettivamente in data 11.04.2024 e 26.04.2024, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo per l'anno 2023;

VISTO l'art. 1, comma 361, della l. 213/2023 con il quale è stato previsto l'ulteriore finanziamento del fondo di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, nella misura di 172.739.236 euro per l'anno 2024, di 269.179.697 euro per l'anno 2025 e di 185.000.000 di euro per l'anno 2026;

VISTO l'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che istituisce il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

VISTI gli artt. 9, 11 e 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

ATTESA la pressante esigenza di sostegno costantemente manifestata dal sistema comunale con riferimento al gravoso onere finanziario derivante dall'accoglienza di migranti e la necessità di ampliare la rete dei progetti SAI destinati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sia mediante ampliamenti che mediante nuovi progetti, al fine di commisurare la capienza del Sistema alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati nelle strutture di prima accoglienza;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la prosecuzione dei progetti della rete SAI;

RILEVATA l'esigenza di garantire il finanziamento alle Prefetture per fronteggiare le necessità di accoglienza previste dal rinnovato contesto normativo, come risultante dalle disposizioni sopra citate;

CONSIDERATA la necessità di adottare un decreto concernente i criteri e le modalità di riparto delle risorse stanziato sul citato fondo per il triennio 2024-2026, ai sensi della seconda disposizione di cui al citato articolo 1, comma 361, della legge n. 213 del 2023;

PRESO ATTO dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 18 aprile 2024;





Al Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

1. I criteri di riparto della dotazione del fondo di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, per gli anni 2024-2026 sono i seguenti:
 - a) Supporto alle esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, mediante finanziamento della rete SAI;
 - b) Presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, mediante ampliamento dei progetti SAI dedicati a tale categoria di beneficiari;
 - c) Risorse da destinare alle Prefetture per rafforzare la rete di prima accoglienza

Le percentuali di riparto riferite alle suddette voci saranno dettagliatamente indicate nel decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, come previsto dal terzo periodo dell'articolo 1, comma 361, della legge n. 213 del 2023 sopra richiamata, tenuto conto delle esigenze diversificate per ciascuno dei tre anni di riferimento, anche in considerazione della complementarietà con le ulteriori risorse già stanziare.

2. La dotazione di cui al comma 1, assegnata sul capitolo 2350 " *Fondo per le misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati*" - Missione " *Immigrazione accoglienza e garanzia dei diritti*" 27 (5) - programma " *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose*" 27.2 (5.1) sarà ripartita con decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze sui seguenti capitoli:

- assegnazione delle quote di cui alle precedenti lettere a) e b) al capitolo 2352 " *Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo ed interventi connessi, ivi compresi quelli attuati nelle materie in adesione a programmi e progetti dell'Unione Europea anche in regime di cofinanziamento*" - Missione " *Immigrazione accoglienza e garanzia dei diritti*" 27 (5) - programma " *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose*" 27.2 (5.1)
- assegnazione della quota di cui alla precedente lettera c) al capitolo 2351 " *Spese per i servizi d'accoglienza in favore di stranieri*" - Missione " *Immigrazione accoglienza e garanzia dei diritti*" 27 (5) - programma " *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose*" 27.2 (5.1)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

